

Allegato A

Assunzione del personale docente delle scuole primarie e secondarie

Capo II

ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO

Art. 13

Individuazione degli aspiranti o delle aspiranti fuori graduatorie di istituto: procedura

1. Qualora non sia stato possibile procedere alla nomina nei modi sopra indicati i dirigenti scolastici o le dirigenti scolastiche possono affidare l'insegnamento relativo a coloro che ne facciano domanda documentata e che in base alla documentazione presentata, come ad esempio l'abilitazione, il titolo di studio, di servizio ovvero per i corsi di studio seguiti, diano maggior affidamento per l'insegnamento da conferire, rendendo noti preventivamente i relativi criteri adottati pubblicandoli all'albo e anche nel sito dell'istituzione scolastica. I/Le candidati/e in possesso di abilitazione hanno la precedenza. Per agevolare la procedura per le scuole in lingua tedesca e per le scuole in lingua italiana viene usato un portale online dove le persone interessate possono candidarsi.

2. Al fine di garantire la qualità dei processi formativi, così come previsto dall'articolo 13, comma 3, della [legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12](#), per contratti di durata superiore a tre mesi di cui al precedente comma, valgono le disposizioni stabilite nei commi seguenti che non si applicano ai docenti nel periodo di inserimento professionale ai sensi dell'art. 12/sexies della [legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24](#).

3. Tali contratti prevedono un periodo di prova della durata di 90 giorni; il periodo di prova decorre dalla data di inizio del rapporto di lavoro.

4. Entro il primo mese del periodo di prova il dirigente scolastico o la dirigente scolastica concorda con il docente obiettivi di crescita professionale ed affianca ad esso un tutor o una tutor.

5. Tra gli obiettivi rientra anche un piano di formazione personalizzato e obbligatorio (frequenza di corsi e seminari, osservazioni reciproche in classe) per un minimo di 25 ore nell'anno scolastico, badando che l'attività formativa si svolga all'inizio dell'incarico.

6. Al termine del periodo di prova e al termine dell'anno scolastico (o alla scadenza del contratto, se il docente ha prestato servizio per almeno 180 giorni), il dirigente scolastico o la dirigente scolastica esprime una valutazione sul servizio prestato dal docente o dalla docente tenendo presenti i seguenti criteri:

a) relazione del tutor o della tutor,

b) osservazioni nel contesto di insegnamento e di apprendimento (quali gestione della classe, efficacia della conduzione delle attività sul piano didattico ed educativo);

c) osservazioni nel contesto della scuola (quali la collaborazione partecipativa alla vita scolastica, i contatti con le famiglie, i contatti con i colleghi, la professionalizzazione attraverso la formazione).

7. Tali valutazioni devono essere allegate alle future richieste di disponibilità per contratti a tempo determinato.

8. Se il periodo di prova, al termine dei 90 giorni di cui al comma 3, si conclude con una valutazione positiva da parte del dirigente scolastico o della dirigente scolastica, il contratto di lavoro continua a produrre effetti e, limitatamente al medesimo anno scolastico il supplente o la supplente ha diritto alla stipula di altri contratti senza ulteriore periodo di prova. Se il periodo di prova, al termine dei 90 giorni di cui al comma 3, si conclude con una valutazione negativa il contratto viene risolto e l'insegnante non ha più titolo al conferimento di altro incarico nello stesso anno scolastico.

9. Ai docenti che possono documentare una valutazione positiva nella stessa disciplina di insegnamento o in discipline affini per incarichi di durata annuale (almeno 180 giorni), non si applica il periodo di prova di cui al comma 3.

10. La valutazione del docente da parte del dirigente scolastico ai sensi del comma 6 può avere luogo per gravi motivi, anche prima del termine del periodo di prova di 90 giorni di cui al comma 3. La valutazione negativa rende possibile una risoluzione immediata del rapporto di lavoro. L'insegnante non potrà più sottoscrivere alcun contratto di lavoro nell'anno scolastico in corso.